

Le regole operative per il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione e nella negoziazione assistita

di Avv. Fabio Valerini

Con il Decreto del 1° agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2023 n. 183, il Ministero della Giustizia ha fissato le regole per la determinazione, la liquidazione e il pagamento dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e nella negoziazione assistita.

Due sono le forme previste a favore dell'avvocato che potrà esercitare un'opzione a favore del credito di imposta (da utilizzare in compensazione) o del pagamento diretto da parte del Ministero.

Il patrocinio a spese dello Stato

Il Decreto Legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) aveva introdotto un'articolata disciplina per quanto riguarda il **patrocinio a spese dello Stato** tanto per la **mediazione** che per la **negoziiazione assistita** (peraltro sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022).

Peraltro, ricordiamo che in entrambi i casi il patrocinio a spese dello Stato a favore dell'avvocato sarà riconosciuto soltanto se le parti – all'esito della mediazione o della negoziazione assistita obbligatorie – avranno raggiunto un **accordo** (i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda che vedremo tra poco).

Come previsto dalla normativa di fonte primaria la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere depositata presso l'**Ordine degli avvocati**

- a. nel cui circondario è compresa la sede dell'organismo di mediazione competente (per la mediazione civile e commerciale)
- b. del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia (per la negoziazione assistita)

Il COA deciderà **in via provvisoria** l'ammissione sulla base di un'istanza che dovrà contenere le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

Il compenso dell'avvocato

Per la determinazione del **compenso dell'avvocato** l'art. 4 D.M. prevede che «*all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà*».

In base al comma 1-bis di quell'articolo, infatti, «*l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.*».

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
fase della attivazione	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
fase di negoziazione	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
conciliazione	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

L'istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato e le verifiche del Ministero

L'art. 15-septies del D.Lgs. n. 28 del 2010 e l'art. 11-septies del D.L. n. 134 del 2014 avevano previsto un'**istanza di conferma** dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato.

L'art. 5 del D.M. prevede oggi quale debba essere il contenuto di quell'istanza così elencando le indicazioni che dovranno necessariamente essere presenti.

	<ol style="list-style-type: none"> a. gli estremi identificativi del COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato; b. le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale; c. il valore e la data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso; d. l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia nei casi di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28 del 2010; e. il numero del procedimento di mediazione e la data dell'accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione; f. fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell'accordo di negoziazione, in conformità all'art. 11, comma 1, del Decreto-Legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge
---	--

- | |
|---|
| n. 162 del 2014;
g. la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento (c.d. opzione). |
|---|

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 D.M. l'istanza dovrà essere corredata:

- a. dalla **parcella proforma** emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- b. dalla dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla **permanenza**, al **momento dell'accordo**, delle **condizioni reddituali** previste dall'art. 15-*ter* del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-*ter* del Decreto-Legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 2014.

In base all'articolo 6 comma 1 il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il **diniego di adozione** della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

Viceversa, se non procede ai sensi del comma 1, il COA, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, **appone il visto** previsto dall'art. 15-*septies*, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-*septies*, comma 2, del Decreto-Legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.

Con quell'**annotazione** sulla piattaforma la delibera si intende **comunicata al Ministero**.

Una volta che il Ministero avrà ricevuto la comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 D.M. potranno presentarsi **tre scenari**:

1. potrà ritenere **insussistenti i presupposti** per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Ministero ne darà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
2. procederà semmai anche attraverso Equitalia Giustizia in forza di apposita convenzione - alle **verifiche ritenute necessarie** e
 - i. in caso diano **esito positivo convalida delibera** di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato;
 - ii. in caso diano **esito negativo** ne darà comunicazione al COA e all'avvocato che, entro sessanta giorni da tale comunicazione, potrà presentare **nuova istanza** ai sensi dell'art. 15-*septies*, comma 3, del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 o dall'art. 11-*septies*, comma 3, del Decreto-Legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162 del 2014.

Le modalità di fruizione dell'importo: il credito di imposta

La prima delle due modalità per l'avvocato di fruizione dell'importo è rappresentato dal **credito di imposta**.

Nel caso in cui l'avvocato abbia esercitato l'opzione per l'utilizzo del credito di imposta, dopo l'adozione del provvedimento di convalida emetterà fattura elettronica e potrà presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, **tra il 1° gennaio e il 31 marzo**, oppure **tra il 1° settembre e il 15 ottobre** di ciascun anno.

Il credito di imposta sarà utilizzabile in **compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione** prevista dall'art. 10, comma 1 in base al quale «*il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate*

entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l'importo del credito d'imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste».

La compensazione dovrà avvenire tramite **modello F24**, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite **i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate**.

L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non potrà eccedere l'importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell'operazione di versamento.

In base all'art. 12 D.M. il credito di imposta è **revocato** se è accertata l'**insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi** di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere con conseguente procedura di **recupero del beneficio** indebitamente fruito e salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa.

Infine, è da ricordare che in base al primo comma dell'art. 16 «*il credito di imposta riconosciuto ai sensi del presente decreto è determinato nell'ambito delle risorse **stanziare**, sull'**apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno 2023***».

Le modalità di fruizione dell'importo: il pagamento

La seconda delle due modalità per l'avvocato di fruizione dell'importo è rappresentato dal **pagamento**.

Ebbene, quando l'avvocato ha esercitato l'opzione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell'importo riconosciuto ai sensi dell'art. 7, comma 2, emette **fattura elettronica** intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il Ministero, ricevuta la fattura di cui al comma 1, emetterà il **mandato di pagamento** nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia.

Il monitoraggio statistico della mediazione obbligatoria per legge

L'articolo 14 provvede sul monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 come previsto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 149 del 2022, con **cadenza annuale**, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla decorrenza del termine previsto dalla predetta norma dei dati relativi ai casi di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, **distinti per materia**.

Una volta decorso il termine di cui all'art. 42 del predetto Decreto Legislativo n. 149 del 2022, il Ministero proseguirà l'attività di monitoraggio prevista dal presente articolo solo in caso di **permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità** nei casi previsti dall' art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.